

# COMUNE DI CORCIANO

Ufficio: TRIBUTI

Assessorato: FINANZE E BILANCIO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 09-03-2017

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2017**

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 09-03-17

Il Responsabile del servizio interessato  
BALDONI STEFANO

**PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:**

**FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Corciano, lì

Il Responsabile del servizio finanziario

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, nonché dalla L. 208/2015;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013 e nei commi 10, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24 e 53 dell'articolo 1 della L. 208/2015

## COMUNE DI CORCIANO

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

## COMUNE DI CORCIANO

TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla L. 147/2013;
- modificato i criteri per l'individuazione dei comuni in cui opera l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/1992, sancendo che l'esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 e dall'anno successivo a quello di presentazione delle modifiche della rendita catastale, per quelle presentate dopo tale data (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- l'esclusione dall'IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 43, della L. 232/2016, il quale ha stabilito che: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

## COMUNE DI CORCIANO

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2016;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, il quale ha stabilito che è equiparata dall'anno 2015 all'abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

## COMUNE DI CORCIANO

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Corciano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina, in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate

## COMUNE DI CORCIANO

dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

TENUTO CONTO che per dare applicazione al nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), quantomeno per le fattispecie di immobili soggetti al tributo diversi da quelle escluse o esenti dall'imposta municipale propria (IMU), nell'anno 2014 si è provveduto alla riduzione delle aliquote IMU in precedenza fissate al livello massimo di legge, per effetto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 alla somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile, in base al quale la stessa non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013;

CONSIDERATO comunque che quanto sopra è finalizzato al mantenimento del livello complessivo di prelievo sugli immobili, considerando IMU e TASI, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e non appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e le altre fattispecie escluse / esenti da IMU dal 2014, ma soggette a TASI in virtù delle vigenti disposizioni;

TENUTO CONTO inoltre che in virtù dell'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 negli anni 2016 e 2017 non sono efficaci eventuali incrementi delle aliquote o delle tariffe dei tributi comunali;

RICHIAMATA la proposta della Giunta comunale n. 23 del 27/02/2017, di conferma per l'anno 2017 delle aliquote e delle detrazioni applicate;

RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- di confermare l'incremento dell'aliquota di base del tributo, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,05%, già vigente nell'anno 2016;
- di confermare la riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze, ancora applicabile alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nella misura dello 0,1%, vigente nell'anno 2016;
- di confermare l'incremento dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di cui all'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, a 0,05 punti percentuali, come nell'anno 2016;
- di confermare le seguenti aliquote agevolate per le fattispecie già previste nell'anno 2016:
  - a. alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della regione Umbria a canone sociale: aliquota 0,51%;
  - b. unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: aliquota 0,51%;

## COMUNE DI CORCIANO

- di confermare l'aliquota agevolata per le unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005 nella misura dello 0,5%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota viene confermata nello 0,76%, tenuto conto delle norme dell'art. 1, comma 380, L. 228/2012;

*RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che: "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale in materia di entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI

### DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge, già vigenti nell'anno 2016:
  - a. incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,05%;
  - b. riduzione dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,1%;
- 2) di confermare le seguenti aliquote agevolate per le fattispecie sotto riportate, già previste nell'anno 2016:

## COMUNE DI CORCIANO

- a. aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della regione Umbria a canone sociale, ove non sussistenti i requisiti per l'esclusione dal tributo: 0,51%;
  - b. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: 0,51%;
- 3) di confermare l'incremento, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, dell'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,05 punti percentuali vigente nell'anno 2016, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,81%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,05% è la quota di competenza comunale;
- 4) di confermare l'aliquota per le unità immobiliari effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005, nella misura dello 0,5%, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota viene fissata allo 0,76%, tenuto conto delle norme dell'art. 1, comma 380, L. 228/2012;
- 5) di confermare l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile;
- 6) di stabilire che:
- a. per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla lettera b) punto ii), il contribuente è tenuto a presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, copia del contratto di locazione regolarmente registrato o apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando i modelli predisposti dal Comune;
  - b. per poter usufruire dell'aliquota ridotta prevista dalla lettera d) precedente il contribuente avente diritto deve presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU;
  - c. i cittadini italiani residenti all'estero, al fine di beneficiare dell'equiparazione all'abitazione principale prevista dalla legge, sono tenuti a presentare al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposita dichiarazione sostitutiva nella quale vengono dichiarati la residenza all'estero, l'iscrizione all'AIRE e lo stato di pensionati esteri;
- 7) di dare atto che per effetto di quanto sopra le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 sono le seguenti:
- a. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,81%**;
  - b. aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,3%**
  - c. aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: **0,81%**, di cui 0,76% in favore dello Stato e 0,05% in favore del Comune;
  - d. aliquota per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della regione Umbria a canone sociale, ove non sussistenti i requisiti per l'esclusione dal tributo: **0,51%**;
  - e. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431 e relative pertinenze: **0,51%**;
  - f. aliquota per le unità immobiliari non appartenenti alla categoria catastale D, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005: **0,5%**;

## **COMUNE DI CORCIANO**

- g. aliquota per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D, effettivamente destinate ad esercizi commerciali o a pubblici esercizi ubicate nei centri storici (zone A-A1), come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 07/07/2005: **0,76%** (tutta di competenza statale);
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite inserimento sul "portale del federalismo fiscale", secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata....., immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (31/03/2017).